



**COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI**  
**PROVINCIA DI BRESCIA**

**COPIA**

**Determinazione n. 208 del 21.11.2016 (N. settoriale 25)**

Oggetto: ASSUNZIONE DI N.1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.

Settore: AREA DEI SERVIZI DI SEGRETERIA

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VISTO l'art. 39 commi 1 e 19, della legge 27/12/97 n.449 che stabilisce che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, la Giunta comunale è tenuta alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;

VISTO l'art. 89 comma 5 del T.U. approvato con D.lgs. 18/8/2000 n°267 il quale dispone: "*Gli Enti Locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari.*"

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n.42 del 07/04/2016, con la quale si è approvata la programmazione triennale delle assunzioni del personale e con la quale è stata prevista l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 1 agente di Polizia Locale;

RICHIAMATA la medesima suddetta deliberazione n.42 del 07/04/2016 con la quale si è provveduto alla approvazione della nuova dotazione organica in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno del personale e con gli strumenti di programmazione economico - finanziaria pluriennale ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D.lgs. 165/2001;

RICHIAMATO l'art.1 comma 424 della legge 23/12/2014 n.190 (legge di stabilità 2015) e la circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n.1/2015 che destina, nei limiti indicati, le capacità assunzionali, a tempo indeterminato, degli enti locali alla ricollocazione del personale soprannumerario delle Province;

VISTO l'articolo 1, comma 234, della legge n. 208 del 2015 il quale prevede che "*Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta*

*ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov (.....)»*

ATTESO che nel suddetto portale è stato pubblicato il provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento della Funzione Pubblica n.51991 del 10/10/2016, con il quale gli enti locali della Regione Lombardia hanno visto ripristinate le ordinarie facoltà assunzionali in quanto risulta concluso il ricollocamento del personale di area vasta;

RITENUTO pertanto di poter procedere all'assunzione di una unità di personale a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di Agente di Polizia Locale cat. "C" – posizione economica C1 – come previsto dalla suddetta deliberazione della Giunta comunale n.42 del 07/04/2016, con la quale si è approvata la programmazione triennale delle assunzioni del personale;

RICHIAMATO l'art. 9 della legge 16/01/2003 n.3 che prevede che gli Enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili utilizzando graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione;

RICHIAMATO l'art. 9 della legge 16/01/2003 n.3 come modificato dall'art.3, comma 61, della legge 24/12/2003 n.350, che prevede che le amministrazioni pubbliche possono ricoprire i posti disponibili anche utilizzando graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate;

ATTESO che, al suddetto fine: con nota PEC prot.n.5117 del 11/06/2015 il Sindaco faceva istanza al Comune di Pompiano di acconsentire, previo accordo, all'utilizzo della loro graduatoria del concorso di Agente di Polizia Locale Cat. C1; con nota PEC prot. n. 3866 del 17/06/2015, pervenuta al ns. protocollo al n.5329 del 18/06/2015, il Comune di Pompiano comunica che con deliberazione della Giunta comunale n.59 del 16/06/2015, ha acconsentito all'utilizzo della suddetta graduatoria; che tale deliberazione 59/15 dispone: *“di consentire, per i motivi in premessa evidenziati, al Comune di Villanuova sul Clisi l'utilizzo della graduatoria vigente per il Comune di Pompiano della procedura concorsuale pubblica relativa alla copertura di n.1 posto di Agente di Polizia Locale (categoria C/1 – CCNL comparto Regioni-Autonomie Locali), di cui alla determinazione del Segretario Comunale n.143/Rep.Gen.n.247 del 27/12/2012”*;

VISTO l'art.91 comma 4 del d.lgs. 267/2000 il quale stabilisce che le graduatorie valide ed efficaci devono essere *“utilizzate per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo”*;

PRESO ATTO che varie disposizioni di legge promulgate nel corso degli anni hanno continuato a prorogare la validità delle graduatorie di pubblici concorsi;

VISTO, per ultimo, l'art.4 comma 4 del D.L. 101/2013 convertito con modificazioni con legge 30/10/2013 n.125, il quale stabilisce che le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31/12/2016;

ATTESA pertanto la validità della suddetta graduatoria dalla quale risultano n. 8 candidati idonei;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.84 del 13/10/2016 con la quale, fatte le suddette premesse, si provvedeva:

- 1. DI PROCEDERE all'assunzione di una unità di personale a tempo pieno e indeterminato nel profilo di Agente di Polizia Locale cat. "C" – posizione economica C1;*
- 2. DI AUTORIZZARE al suddetto fine l'utilizzo della graduatoria del concorso pubblico per esami approvata con determinazione del responsabile del Servizio del Comune di Pompiano n.247/2012;*
- 3. DI DEMANDARE al Segretario Comunale, di porre in essere tutti gli atti e provvedimenti necessari all'assunzione tramite utilizzo della suddetta graduatoria del Comune di Pompiano;*
- 4. DI DARE ATTO che comunque, la suddetta procedura di assunzione è subordinata all'esito negativo delle mobilità d'ufficio di cui all'art.34 e 34-bis del D.lgs. 165/2001;*

ATTESO che il comma 2-bis dell'articolo 30, d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. sancisce il principio del previo esperimento di mobilità rispetto all'espletamento di procedure concorsuali per il reclutamento di nuovo personale. La giurisprudenza ha già da tempo chiarito la portata di tale previsione stabilendo che, nel caso di scorrimento di una graduatoria di concorso valida ed efficace, **non è legittimo determinarsi al reclutamento di personale avviando, ex novo, procedura di mobilità volontaria** ex art. 30, d.lgs. 165/2001, in quanto la prevalenza della mobilità esterna è prevista dal legislatore solo rispetto a nuove procedure concorsuali. È stato, infatti, osservato che *“La mobilità esterna ... non comporta alcun risparmio di spesa, attesa la maggior spesa per la nuova procedura, mentre sotto gli altri aspetti (migliore razionalità dell'organizzazione pubblica e della funzionalità dei suoi uffici), le due procedure di assunzione si equivalgono, attesa la garanzia di professionalità o già formate in ambito amministrativo per il personale in mobilità o accertata a mezzo regolare concorso per gli idonei”*;

ATTESO pertanto che recente giurisprudenza (sentenza TAR Puglia n.30 del 14/01/2016), ha stabilito che *“la modalità di assunzione per scorrimento della graduatoria di concorso già espletato è estranea alla fattispecie delineata dal comma 2-bis dell'art. 30”*;

ATTESO che ne deriva che l'articolo 30 del d.lgs. n. 165/2001 deve ritenersi non operante nel caso in cui sia possibile coprire il posto resosi vacante attingendo, mediante scorrimento, dalla graduatoria relativa a concorso pubblico;

CONSIDERATO altresì:

- che l'art. 34bis del D.Lgs n. 165/2001 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, prima di avviare le procedure di assunzione di personale devono comunicare alla struttura regionale di competenza e al Dipartimento della Funzione Pubblica, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste;
- che con nota in data 11/10/2016 Prot. n.8078 è stata inviata - all'Agenzia Regionale per l'Istruzione la Formazione e il Lavoro ed al Dipartimento della Funzione Pubblica - la comunicazione di cui all'art. 34 bis – comma 1 – del D.Lgs n. 165/2001 per consentire l'eventuale assegnazione del personale collocato in disponibilità di cui agli artt. 33 e 34 del medesimo decreto legislativo;
- che l'Agenzia Regionale per l'Istruzione la Formazione e il Lavoro ha comunicato, con nota del 11/10/2016 prot. ARIFLA 0005464 - ns. prot. n.8099 del 12/10/2016 - che nell'elenco regionale del personale in disponibilità non risultano soggetti aventi requisiti compatibili con il profilo professionale di Agente di Polizia Locale e che, entro 15 giorni dalla comunicazione (28/10/2016), il Dipartimento della Funzione Pubblica può provvedere ad assegnare l'eventuale personale presente nell'apposito elenco di personale in disponibilità previsto per le amministrazioni dello Stato;
- che il Dipartimento della Funzione Pubblica, entro la data sopra indicata, non ha assegnato alcuna unità di personale in disponibilità previsto per le amministrazioni dello Stato;

RICHIAMATA la suddetta deliberazione della Giunta comunale n.84 del 13/10/2016 nella quale, previo parere del Revisore del conto, viene ampiamente illustrato e dimostrato il rispetto delle varie condizioni previste dalla vigente normativa che permettono al Comune di Villanuova sul Clisi di procedere alle assunzioni in parola;

RITENUTO pertanto di procedere alla copertura di un posto di Agente di Polizia Locale mediante scorrimento della succitata graduatoria del Comune di Pompiano;

ATTESO che dalla suddetta graduatoria risulta che il primo della stessa è stato assunto e tempo pieno ed indeterminato da parte del Comune di Pompiano e che pertanto il candidato da assumere risulta essere quello classificatosi secondo o, se rinunciatario, tramite scorrimento della graduatoria;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n.11 del 07/04/2016 con la quale si affidava alla Comunità Montana di Valle Sabbia, nell'ambito della *“Convenzione Quadro per la gestione*

*associata di funzioni e servizi comunali” approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 30 in data 20/12/2012, la funzione di “Polizia municipale e Polizia amministrativa locale”;*  
*RICHIAMATO l’art. 5 del D.lgs.165/2001 (Poteri di Organizzazione) come modificato dall’art. 34 del D.lgs.27/10/2009 n.150 il quale dispone:*

*1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l’attuazione dei principi di cui all’articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa.*

*2. Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all’articolo 2, comma 1, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all’articolo 9. Rientrano, in particolare, nell’esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici.*

*3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni;*

VISTO l’art.107 del TUEL 267/2000;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che la presente determinazione verrà trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario per l’acquisizione dell’attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

## **DETERMINA**

- 1 DI PROVVEDERE, in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 84 del 13/10/2016, alla copertura di 1 posto di Agente di Polizia Locale categoria “C1” a tempo pieno ed indeterminato, tramite scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per esami approvata con determinazione del responsabile del Servizio del Comune di Pompiano n.247/2012;
- 2 DI ASSUMERE a tal fine, in prova, a tempo pieno ed indeterminato, il concorrente idoneo collocatosi al primo posto utile della graduatoria (2°) approvata con determina del responsabile del Servizio del Comune di Pompiano n.247/2012;
- 3 DI STABILIRE che in caso di rinuncia si provvederà allo scorrimento della suddetta graduatoria con gli idonei e vincitori, secondo l’ordine della predetta graduatoria generale di merito;
- 4 DI APPROVARE lo schema di contratto di lavoro disciplinante il rapporto con il lavoratore che si assumerà in forza del presente atto ed il Comune di Villanuova sul Clisi, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 5 DI DARE ATTO che la costituzione del rapporto di lavoro avrà luogo e decorrenza, ai sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. 06/07/1995, a seguito di stipulazione del contratto individuale di lavoro che sarà stipulato dal Responsabile del Servizio Affari Generali;
- 6 DI STABILIRE che la predetta assunzione trova copertura nel bilancio di previsione anno 2016 e nei successivi bilanci di esercizio ed avrà, presumibilmente, decorrenza dal 27/12/2016, con attribuzione del trattamento economico fissato dal CCNL 31 luglio 2009 per la posizione economica “C1”;
- 7 DI DARE ATTO che l’espletamento del servizio da parte dell’agente di polizia locale, dovrà svolgersi nell’ambito dell’aggregazione di Polizia Locale in atto con la Comunità Montana di Valle Sabbia di cui alla deliberazione consiliare n.11 del 07/04/2016 con la quale si affidava alla Comunità Montana di Valle Sabbia, nell’ambito della “Convenzione Quadro

per la gestione associata di funzioni e servizi comunali” approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 30 in data 20/12/2012, la funzione di “Polizia municipale e Polizia amministrativa locale”;

- 8 DI DARE ATTO, così come indicato in premessa, che sono state espletate le procedure di mobilità obbligatoria di cui all’art. 34bis del D.Lgs n. 165/2001;
- 9 DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento, così come disposto dall’art.23 e segg. Del D.Lgs. n.33/2013 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- 10 DI DARE ATTO che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione della copertura finanziaria resa ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e che viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente secondo le disposizioni di legge e nel rispetto dei regolamenti comunali e dello statuto, ai fini della generale conoscenza.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to DOTT. ALESSANDRO TOMASELLI

---